

PATRIZIATO DI BIDOGNO



REGOLAMENTO PATRIZIALE

1. gennaio 2000, aggiornato nel 2015

Regolamento organico del Patriziato di Bidogno

Indice degli articoli

Titolo I

- **Nome del Patriziato – Confini giurisdizionali – Costituzione - Sigillo**

	pagine
Art. 1 - Definizione e scopo	7
Art. 2 - Altri enti	7
Art. 3 - Costituzione	7
Art. 4 - Sigillo - Gonfalone	7

Titolo II

- **Beni patriziali**

Capo 1

Amministrazione

Art. 5 - Pubblico concorso	7
----------------------------	---

Capo 2

Modi di godimento

Art. 6 - Assegnazione vago pascolo	8
Art. 7 - Assegnazione legna	8
Art. 8 - Taglio piante	8
Art. 9 - Deposito rifiuti	8
Art. 9a - Beni patriziali e godimento	8-9

Titolo III

- **Appartenenza al Patriziato**

Art. 10 - Stato di Patrizio	10
Art. 11 - Registro dei Patrizi, dei votanti e dei fuochi	10

Titolo IV

- **Organizzazione del Patriziato**

Capo 1

Generalità

Art. 12 - Organi	10
------------------	----

Capo 2

L'Assemblea patriziale

Art. 13 - Composizione	10
Art. 14 - Attribuzioni	10
Art. 15 - Assemblea ordinaria - date e oggetti	10
Art. 16 - Assemblee straordinarie	11
Art. 17 - Assemblea su domanda popolare	11
Art. 18 - Convocazione	11
Art. 19 - Funzionamento	11
Art. 20 - Rinvio	11
Art. 21 - Ufficio presidenziale	12
Art. 22 - Verbale	12
Art. 23 - Sistema di voto	12
Art. 24 - Discussioni e votazioni	12
Art. 25 - Validità delle votazioni	13
Art. 26 - Revoca delle risoluzioni	13
Art. 27 - Pubblicazione delle risoluzioni	13
Art. 28 - Casi di collisione	13
Art. 29 - Messaggi e rapporti	13
Art. 30 - Interpellanza	14
Art. 31 - Mozione	14
Art. 32 - Pubblicità	14

Capo 3

L'ufficio patriziale

Art. 33 - Composizione	14
Art. 34 - Competenza in generale	14
Art. 35 - Competenza in particolare	15
Art. 36 - Vicepresidente e commissioni	15
Art. 37 - Luogo	15
Art. 38a - Convocazione delle sedute	15
Art. 38b - Supplenti	16
Art. 39 - Votazioni	16
Art. 40 - Validità della seduta	16
Art. 41 - Frequenza	16
Art. 42 - Validità delle risoluzioni	16
Art. 43 - Revoca	16
Art. 44 - Collisione	16
Art. 45 - Divieto di prestazione	16
Art. 46 - Incompatibilità	16
Art. 47 - Verbale - Contenuto, approvazione	17

Norme varie

Art. 48 - Obbligo di discrezione	17
Art. 49 - Ispezione e rilascio di estratti	17
Art. 50 - Tasse di cancelleria	17
Art. 51 - Lavori e forniture	17

Capo 4

I dipendenti del Patriziato

Art. 52 - Nomina	17
Art. 53 - Periodo di prova	18
Art. 54 - Scioglimento del periodo di prova	18
Art. 55 - Requisiti	18
Art. 56 - Doveri di servizio	18
Art. 57 - Segreto d'ufficio	18
Art. 58 - Compiti in generale	18
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari	19
Art. 60 - Onorari	19
Art. 61 - Stipendio dei dipendenti	19
Art. 62 - Diarie e indennità	19

Capo 5

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 63 - Conti	19
Art. 64 - Diritto di firma - Pagamenti - Riscossioni	19
Art. 65 - Contabilità	20
Art. 66 - Commissione della gestione	20
Art. 67 - Attribuzioni	20
Art. 68 - Incompatibilità	20
Art. 69 - Collisione	20
Art. 70 - Rapporto	20
Art. 71 - Altre funzioni	21
Art. 72 - Commissioni speciali	21

Capo 6

Contravvenzioni

Art. 73 - Ammontare della multa	21
Art. 74 - Rapporti - Segnalazioni	22
Art. 75 - Procedura	22

Titolo V

• Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

Art. 76 - Ordinanze	22
Art. 77 - Convenzioni	22
Disposizioni transitorie e abrogative	
Art. 78 - Entrata in vigore - Diramazione	22
Art. 79 - Abrogazione	22

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI BIDOGNO

del 1. Gennaio 2000, aggiornato nel 2015.

In applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del relativo regolamento di applicazione (RALOP), del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO - CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

Art. 1 - Definizione e scopo

Il nome dell'Ente è Patriziato di Bidogno.

Il territorio del Patriziato di Bidogno si estende su una parte della giurisdizione del Comune di Capriasca.

Esso confina, oltre al quartiere di Bidogno, con i quartieri di Corticiasca, di Sala Capriasca e di Cagiallo.

Art. 2 - Altri Enti

Il Patriziato di Bidogno comprende altri Enti ai sensi dell'articolo 2 LOP; Comunanza Sala – Lugaggia - Bidogno - Corticiasca.

Art. 3 - Costituzione

Il Patriziato di Bidogno, Ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 6769 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 - Sigillo - Gonfalone

Il sigillo patriziale è di mm. 29 x 29, rotondo, e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Patriziato di Bidogno.

Il gonfalone raffigura un caprone nero e due spighe di biada rosse su fondo giallo.

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo 1

Amministrazione

Art. 5 - Pubblico concorso

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di CHF 10'000.00 il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo 2

Modi di godimento

Art. 6 - Assegnazione vago pascolo

L'Ufficio patriziale, a dipendenza delle esigenze, può deliberare nel modo e nei limiti che riterrà opportuni la pascolazione e più precisamente nei seguenti termini:

- per i Patrizi da un minimo di CHF 2.00 a un massimo di CHF 6.00 per capo
- per i non Patrizi da un minimo di CHF 4.00 a un massimo di CHF 12.00 per capo.

Art. 7 - Assegnazione legna

L'Ufficio patriziale può assegnare, a dipendenza delle esigenze e tenuto conto delle vigenti norme forestali, nonché nel modo e nei limiti che ritiene opportuni, legna da ardere ai fuochi patrizi.

La stessa assegnazione può essere concessa alle famiglie non patrizie, da valutare caso per caso dall'Ufficio patriziale nel rispetto dei valori commerciali del momento.

Art. 8 - Taglio piante

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Ufficio patriziale e dell'Autorità forestale.

Art. 9 - Deposito rifiuti

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc., sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 9a - Beni patriziali e godimento

Su tutta la zona di pascolo denominata "pezza livellaria" riscattata dal Patriziato di Bidogno con istromento 28 luglio 1516, è libero il pascolo di qualunque specie di bestiame domestico di proprietà dei Patrizi e delle famiglie ticinesi non patrizie, domiciliate nel quartiere di Bidogno, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, senza limitazione di tempo.

Sulla zona anzidetta è pure libero in ogni tempo il taglio di ginestre e cespugli del genere, il quale favorisce la pulizia del pascolo e la crescita di piante di alto fusto.

Il taglio di erba e di fieno è libero a partire dal 1.settembre e potrà essere concesso dall'Ufficio patriziale in ogni tempo quando non ci sia bestiame al pascolo, dietro semplice richiesta.

La raccolta di strame è libera in ogni tempo su tutto il territorio del Patriziato. L'Alpe di Musgatina, di proprietà del Patriziato, è affittato ogni sei anni, a seguito di pubblico concorso pubblicato sul FU del Cantone, al prezzo di canone stabilito dal Dipartimento finanze ed economia, Sezione Agricoltura, che presti benevisa garanzia e così come parrà e piacerà al Patriziato di Bidogno.

Il periodo d'alpeggio va dal 1.giugno al 31 agosto di ogni anno, con possibilità di deroghe.

Lo stallone denominato "barco delle pecore" è concesso per il ricovero ai proprietari di pecore che pascolano sul territorio del Patriziato, conformemente al presente articolo e compenso fissato dal Patriziato dopo autorizzazione.

Nei boschi del Patriziato, la raccolta di legna morta è libera e gratuita durante tutto l'anno.

La vendita di legname dei boschi del Patriziato deve avvenire secondo le prescrizioni forestali in vigore e per pubblico concorso, nelle forme stabilite dalla LOP.

La casa di proprietà del Patriziato, in località Mulino, adibita a Esercizio pubblico (Osteria Grotto al Mulino), è affittata secondo le norme stabilite dall'art. 12 e 13 LOP, che presti benevisa garanzia e così come parrà o piacerà al Patriziato.

Nel quartiere di Bidogno, il Patriziato è proprietario della Casa patriziale con relativi posteggi messi in affitto.

Tutti i diritti di superficie dei rustici costruiti ed esistenti su terreno di proprietà del Patriziato, sono riservati e valgono le direttive cantonali e della legge edilizia (LE).

Le sorgenti che scaturiscono dai sedimenti dei "cassinelli" o che vi sono introdotte possono essere usate come nel passato, ma restano di assoluta proprietà del Patriziato e nessuna modifica del loro deflusso naturale può essere apportata senza autorizzazione degli Organi del Patriziato che decidono secondo le loro competenze.

Il Patriziato può procedere alla vendita di lotti di terreno in caso di manifesta utilità per la comunità, alle condizioni fissate dagli art. 8 e 9 della LOP e dall'Assemblea patriziale.

L'Assemblea patriziale, in data 11 marzo 1987, ha concesso all'allora Comune di Bidogno un diritto di superficie, della durata di 99 anni, rinnovabile, con diritto di captazione delle sorgenti e di prese, nelle zone dell'Alpe di Musgatina (zona valle di Albumo, zona valle del Böss, zona valle Sassello del Tero), con possibilità di eseguire le necessarie opere di protezione delle sorgenti e dei manufatti.

L'allora Comune di Bidogno ha costruito a sue spese gli abbeveratoi indicati nel messaggio ed ha assicurato il mantenimento di quelli esistenti mediante le nuove necessarie condotte.

L'uso delle sorgenti è concesso a titolo gratuito.

L'Assemblea comunale di Bidogno, in data 10 dicembre 1990, ha ratificato le condizioni stabilite dall'Assemblea patriziale di Bidogno concernenti le sorgenti del nuovo acquedotto comunale; l'istanza d'iscrizione di diritto di superficie personale (art. 779 ss. CCS) e perfezionata, con Istromento 02.04.1992 Avv. Ferrari A., Tesserete, iscritto a R.F.D. doc. 9701 in data 17.04.1992.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 10 - Stato di Patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, 111 LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di Patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Art. 11 - Registro dei Patrizi, dei votanti e dei fuochi

Si richiamano le norme concernenti il registro dei Patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo 1

Generalità

Art. 12 - Organi

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale,
- b) l'Ufficio patriziale.

Capo 2

L'Assemblea patriziale

Art. 13 - Composizione

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 14 - Attribuzioni

L'Assemblea, per scrutinio popolare:

- a) elegge i Membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e i Supplenti,
- b) delibera in seduta pubblica, secondo le competenze conferite dall'art. 68 da lett. b) a lett. n) LOP.

Art. 15 - Assemblea ordinaria - Date e oggetti

L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte l'anno; nella settimana tra la prima e la seconda domenica di aprile per il consuntivo dell'esercizio precedente e nella settimana tra la prima e la seconda domenica di dicembre per il preventivo dell'anno seguente, entrambe con il rapporto della Commissione della gestione.

Oggetti dell'Assemblea saranno in particolare:

- a) l'esame dei messaggi dell'Ufficio patriziale,
- b) l'esame del rapporto della Commissione della gestione e la delibera sul conto consuntivo,
- c) l'esame del rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e la delibera sullo stesso,
- d) la nomina della Commissione della gestione, nell'ultima assemblea ordinaria del quadriennio, che viene eletta quadriennalmente e resta in carica per quattro anni senza interruzione.

Art. 16 - Assemblee straordinarie

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportune
- b) su domanda popolare
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

Art. 17 - Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria dev'essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e dev'essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel quartiere di Bidogno, sede del Patriziato. Essa dev'essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 18 - Convocazione

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei Patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Quartiere di Bidogno e, per i domiciliati fuori Quartiere, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 19 - Funzionamento

Le Assemblee si tengono, di regola, nella Casa patriziale.

Le Assemblee possono validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Esse possono deliberare unicamente sugli oggetti all'ordine del giorno.

I Membri e Supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Art. 20 - Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei Patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Quartiere del Patriziato e, per i domiciliati fuori Quartiere, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 21 - Ufficio presidenziale

All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome. Designa quali Scrutatori provvisori due Membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due Patrizi. L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente, un Vicepresidente e due Scrutatori.

Compiti del Presidente

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni,
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala,
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in queste caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati,
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Compiti degli Scrutatori

Agli Scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 22 - Verbale

Il Segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno,
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo,
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti,
- d) il riassunto della discussione con eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori.

Art. 23 - Sistema di voto

L'Assemblea vota per alzata di mano. Va eseguita la controprova. Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 24 - Discussioni e votazioni

Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Procedimento

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 25 - Validità delle votazioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 26 - Revoca delle risoluzioni

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 15 del presente regolamento. Per la decisione di revoca occorre la maggioranza di 2/3 dei votanti.

Art. 27 - Pubblicazione delle risoluzioni

Il Presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 28 - Casi di collisione

Il Patrizio, il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in delibera, non può prendere parte nè alla discussione nè al voto. Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

L'interesse di un Ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi Membri. La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 29 - Messaggi e rapporti

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 30 - Interpellanza

Ogni Patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 31 - Mozione

Ogni Patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale. Questi è tenuto a esaminarle e a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente. Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una Commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata a una Commissione speciale il mozionante ne farà parte.

In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 32 - Pubblicità

Oltre ai Patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, nè turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo 3**L'Ufficio patriziale****Art. 33 - Composizione**

L'ufficio Patriziale si compone di 5 Membri, compreso il Presidente, e di 2 Supplenti.

Art. 34 - Competenza in generale

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato,
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative,
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale,
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale,
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale,
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP,

g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 35 - Competenza in particolare

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico,
- b) provvede, se del caso, all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali e vigila sulla conversione dei prestiti,
- c) allestisce ogni anno l'eventuale conto preventivo e il conto consuntivo,
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi,
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi,
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre,
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento,
- h) allestisce e aggiorna il registro dei Patrizi,
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'Autorità di vigilanza,
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale,
- k) fissa le sportule di cancelleria,
- l) incassa il contributo patriziale.

Art. 36 - Vicepresidente e Commissioni

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi Membri un Vicepresidente e può designare, nel suo seno o fuori, eventuali Commissioni speciali.

Art. 37 - Luogo

L'Ufficio patriziale si riunisce nella Casa patriziale.

Art. 38a - Convocazione delle sedute

L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario,
- b) su istanza di almeno un terzo dei Membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vicepresidente o da un altro Membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i Membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se designato e, in seguito, gli altri Membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 38b - Supplenti

I Supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta e nel suo corso in applicazione dell'articolo 99 LOP, quando viene a mancare la maggioranza assoluta.

Art. 39 - Votazioni

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i Membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un Membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 40 - Validità della Seduta

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se intervengono alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi Membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 41 - Frequenza

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a CHF 20.00 per seduta inflitta dall'Ufficio patriziale.

Art. 42 - Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i Membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 43 - Revoca

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei Membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 44 - Collisione

Un Membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art.75 LOP.

Art. 45 - Divieto di prestazione

Un Membro dell'Ufficio patriziale non può assumere nè direttamente nè indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Art. 46 - Incompatibilità

La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di Segretario. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente, Membro o Supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 47 - Verbale - Contenuto, approvazione

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante tramite supporto informatico, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Ogni Membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie**Art. 48 - Obbligo di discrezione**

I Membri dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni.

Art. 49 - Ispezione e rilascio di estratti

I Membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle Commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Ogni Patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea. Pari diritto è riconosciuto a ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferenti a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 50 - Tasse di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 51 - Lavori e forniture

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di CHF 10'000.00.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a CHF 20'000.00 il concorso deve essere pubblicato, oltre che all'albo, anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo 4**I dipendenti del Patriziato****Art. 52 - Nomina**

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il proprio Segretario, nonché, a dipendenza della necessita, l'Usciere. La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale. Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente, entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma. L'Ufficio patriziale può nominare il Guardaboschi qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 53 - Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 54 - Scioglimento del periodo di prova

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 55 - Requisiti

I requisiti richiesti ai dipendenti sono i seguenti:

- a) lo stato di Patrizio,
- b) la formazione o l'esperienza necessaria.

Art. 56 – Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori e all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 57 - Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Quest'obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 58 - Compiti in generale

Il Segretario

E' responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie, il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale,
- b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale,
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

L'Usciere

E' alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e del regolamento patriziale.

Il Guardaboschi

Ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'Autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 59 - Provvedimenti disciplinari

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione,
- b) la multa fino a un massimo di CHF 500.00,
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi,
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità**Art. 60 - Onorari**

I Membri dell'Ufficio patriziale ricevono i seguenti onorari netti: Presidente: fino a un massimo di CHF 400.00 all'anno, Vicepresidente: fino a un massimo di CHF 200.00 all'anno, Membri: fino a un massimo di CHF 100.00 all'anno.

Art. 61 - Stipendio dei dipendenti

Al momento della nomina i dipendenti concordano lo stipendio con l'Ufficio patriziale, in particolare per il Segretario. L'importo va da un minimo di CHF 300.00 a un massimo di CHF 500.00 per anno civile.

Art. 62 - Diarie e indennità

Per missioni, lavori e funzioni straordinarie autorizzate, ai Membri dell'Ufficio patriziale, delle Commissioni e ai dipendenti saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate. Indennità di seduta di CHF 10.00 per tutti. Diarie e indennità vengono stabilite di volta in volta dall'Ufficio patriziale per un importo massimo di CHF 50.00 al giorno. Per l'Usciere: CHF 100.00 annui. Per il Guardaboschi, in caso di bisogno, CHF 100.00 annui.

Capo 5**Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione****Art. 63 - Conti**

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati.

Art. 64 - Diritto di firma - Pagamenti - Riscossioni

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti tramite cassa o per conto corrente. Le somme incassate in contanti devono essere riversate in cassa o in conto corrente. Il

Segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 65 - Contabilità

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia. A partire dal 2018 sarà tenuta secondo il Modello cantonale armonizzato 2 (MCA2): sistema della partita doppia e conto degli investimenti.

Art. 66 - Commissione della gestione

La Commissione della gestione viene nominata per il periodo di 4 anni in occasione dell'ultima Assemblea ordinaria del quadriennio di carica dell'Ufficio patriziale. Si compone di 3 Membri e 2 Supplenti. La carica di Membro e di Supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 67 - Attribuzioni

La Commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo,
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione
- c) sul consuntivo.

Art. 68 - Incompatibilità

Non possono far parte della Commissione:

- a) i Membri dell'Ufficio patriziale e i Supplenti,
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei,
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i Membri dell'Ufficio patriziale, i Supplenti e il Segretario.

Art. 69 - Collisione

Chi ha rivestito la carica di Membro dell'Ufficio patriziale o di Supplente può far parte della Commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 70 – Rapporto

La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni Commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea. L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 71 - Altre funzioni**Presidente**

Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi Membri un Presidente, eventualmente un Vicepresidente.

Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai Membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale

Le sedute sono valide se intervengono tutti i tre Membri. I Supplenti sono convocati in assenza di uno o più Membri e soltanto nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.

Ispezione degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale

La Commissione deve tenere, seduta stante, il verbale, che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazioni

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei Membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione

I Membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della stessa.

Art. 72 – Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare Commissioni speciali composte da 3 a 7 Membri (ev. Supplenti).

Capo 6**Contravvenzioni****Art. 73 - Ammontare della multa**

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilito a un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 74 Rapporti- Segnalazioni

I Membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 75 - Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V**REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI****Art. 76 - Ordinanze**

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo per un periodo di ameno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali e i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 77 - Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE**Art. 78 - Entrata in vigore - Diramazione**

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 79 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 24 agosto 1966.

Per quanto non previsto nel presente regolamento fa stato la legge organica patriziale (LOP), entrata in vigore dal 1.gennaio 1995.

Così risolto e approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 12 dicembre 2000 e dell'8 aprile 2015.

Per l'Assemblea patriziale

Il Presidente

Il Segretario

Mauro Bindella

Giorgio Domeniconi

Gli Scrutatori

Silvano Fontana

Pietro Ponci

Per l'Ufficio patriziale

Il Presidente

Il Segretario

Ruggero Canonica

Giorgio Domeniconi

Approvazione dell'Assemblea patriziale dell'8 aprile 2015.

Approvazione cantonale del 18 agosto 2015.